

Studio De Marco - Canu - Zanon - Gregoris
Consulenti del Lavoro in Udine

CONSULENTI DEL LAVORO:
Rag. Giocchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432/502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
http://www.studiodemarco.it

Udine, 16/04/2013

Oggetto: Documento di valutazione rischi e data certa.

Circolare numero: 011/2013

In sintesi:

Risulta che gli accessi ispettivi siano ultimamente mirati alla verifica della regolarità dei contratti di lavoro a chiamata.

In questo contesto gli Organi Ispettivi oltre a verificare la presenza delle comunicazioni preventive alla DTL, focalizzano la verifica sul rispetto della norma prevista nell'art. 34 DL 276/2003 (c.d. legge Biagi) che vieta il ricorso al lavoro intermittente *"da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs 626/94"* (ora TU n.81/2008).

Gli Ispettori, accertata la mancata valutazione dei rischi, trasformano il contratto a chiamata in contratto a tempo pieno e indeterminato addebitando contributi e sanzioni, sin dall'origine, sull'intero orario di lavoro settimanale anche se di fatto non prestato

In tale contesto rammentiamo che per le aziende sino a 10 lavoratori è consentito, sino al 31.5.2013, di auto-certificare l'avvenuta valutazione dei rischi; dal 1.6.2013 sarà obbligatoria la redazione di un documento semplificato di valutazione dei rischi.

Approfondimento:

Considerate le pesanti ricadute economiche che possono derivare, anche alle aziende di piccole dimensioni, a seguito della mancata redazione del Documento di valutazione dei rischi e/o della predisposizione dell'autocertificazione, si ritiene opportuno ricordare che detto documento (previsto dall'art. 28 del D.Lgs 81/2008 Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro) deve essere redatto a conclusione della valutazione dei rischi e deve essere munito di "data certa"; deve cioè risultare che il DVR è stato redatto entro una data determinata.

Il comma 2 di tale articolo prevede che: " ...Il documento (DVR)..... deve essere munito, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato....."

E' quindi indispensabile attribuire la data certa al DVR; in mancanza di tale data il documento è giudicato come non redatto, ovvero può intendersi che è stato redatto solo dopo la richiesta degli ispettori.

Data l'importanza dell'adempimento si riportano di seguito gli strumenti e le modalità per l'apposizione della data certa sul DVR.

Studio De Marco - Canu - Zanon - Gregoris
Consulenti del Lavoro in Udine

Autoprestazione: consiste nell'apposizione del timbro postale con data, da applicarsi sulla prima pagina del DVR; la Ditta si reca in un ufficio postale, presenterà il DVR sul quale riporterà l'annotazione " Si chiede l'apposizione della data certa (data del giorno) sul presente fascicolo composto da n° _____ fogli"; la pagina va quindi affrancata secondo il peso del fascicolo e secondo le tariffe postali in vigore; l'Ufficio Postale apporrà quindi il timbro datario e la data apposta comproverà la data certa.

Spedizione tramite raccomandata: il fascicolo del DVR piegato a plico e affrancato - senza imbustare - viene spedito allo stesso mittente. La data di spedizione comproverà la data certa.

PEC Posta elettronica certificata: il DVR viene stampato in formato PDF e allegato ad una e-mail inviata con posta elettronica certificata.

Marca temporale: il DVR viene redatto nelle normali modalità informatiche (es: word); sul file viene apposta la firma digitale e la marca temporale; in tal modo il documento risulterà datato e non sarà più modificabile. L'apposizione della marca temporale produce l'effetto di attribuire al DVR una data opponibile ai terzi (data certa).

Firma del documento per gli effetti di cui al comma 2 del art. 28 TU: Nella redazione del DVR vengono interessate tutte le figure che costituiscono l'"organizzazione per la sicurezza" conseguentemente, l'apposizione della firma su documento da parte di: a) datore di lavoro; b) RSPP responsabile del servizio di prevenzione e protezione (che può anche essere lo stesso datore di lavoro); c) RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (se nominato) e d) medico competente (ove nominato) è idonea e sufficiente ad attribuire all'atto la data certa. Ovvio che qualora il RSPP coincidesse con il datore di lavoro e non fossero presenti, né medico, né RLS ai fini della data certa del DVR è necessario utilizzare uno dei metodi alternativi succitati.

Nuovi adempimenti dal 1.6.2013 per le aziende di piccole dimensioni

Con l'occasione segnaliamo che nelle aziende che occupano sino a 10 lavoratori è consentito, sino al 31.5.2013, sostituire il DVR con l'autocertificazione dell'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi. Vi è motivo di ritenere che su detta autocertificazione non sia necessario acquisire la data certa, ma per evitare qualunque contestazione è preferibile utilizzare uno dei metodi alternativi succitati.

Inoltre va considerato che le stesse aziende, a partire dal 1.6.2013, saranno tenute comunque a redigere il DVR secondo una procedura semplificata e standardizzata scaricabile dal sito www.lavoro.gov.it , "sezione sicurezza nel lavoro" .Tale adempimento è obbligatorio per tutte le aziende che occupano sino a 10 lavoratori e facoltativa sino a 50 lavoratori).

L'adozione e l'efficace attuazione delle disposizioni che prevedono la valutazione dei rischi, utilizzando la modulistica ministeriale (procedura standardizzata), consentono di ritenere assolti tutti gli obblighi di cui agli art. 17, 28 e 29 del TU; così infatti dispone l'art 1 comma 4 del decreto interministeriale del 30 11 2012 che ha approvato la procedura standardizzata. Tuttavia, analogamente a quanto indicato con riferimento all'autocertificazione, si ritiene consigliabile alle aziende sino a 10 lavoratori conferire data certa anche al documento ottenuto con la procedura standardizzata e ciò per evitare ogni dubbio interpretativo e relativi contenziosi.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.